

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1982

**che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Jeol — Scanning Electron Microscope, model JSM-35C » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune**

(82/965/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 16 luglio 1982, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Jeol — Scanning Electron Microscope, model JSM-35C », ordinato il 4 luglio 1979 e utilizzato per studiare, tenendo conto delle variazioni microstrutturali della compagine, il comportamento in caso di incendio di elementi di costruzione, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 15 novembre 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un microscopio elettronico; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali il potere risolutivo, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specifi-

camente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « PSEM 500X » costruito dalla ditta Philips Nederland B.V., Boschdijk 525, Eindhoven, Paesi Bassi, e degli apparecchi « 150 » e « 180 » costruiti dalla ditta Cambridge Scientific Instruments Ltd, Rustat Road, Cambridge CB1 3QH, Regno Unito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

L'importazione dell'apparecchio denominato « Jeol — Scanning Electron Microscope, model JSM-35C », che costituisce oggetto della domanda della Germania del 16 luglio 1982, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1982.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.

(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.